



STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DELIBERA n. 27/2026

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA ATER E COMUNE DI POTENZA SU AREA DI SEDIME DI INTERESSE COMUNE. |
|----------|---|

L'anno 2026 il giorno 18 (diciotto) del mese di Maggio nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Geom. Nicola Pietro SALVIA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 15 del 22 Dicembre 2024, assistito dal Direttore dell'Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI

PREMESSO

- che, con nota prot. 114591 del 11.11.2024, acquisita a protocollo dell'Azienda in data 12.11.2024 al prot. n. 15072, il Sindaco del Comune di Potenza, rappresenta che : *“L'Amministrazione Comunale in considerazione del fatto che il campo di calcetto di proprietà dell'Ater sito nel Parco Tre Fontane è da sempre stato luogo di aggregazione giovanile e di integrazione sociale e che proprio per il suo costante utilizzo attualmente non è più idoneo a garantire tali scopi, nella ferma intenzione di assicurare ed ampliare i luoghi di coinvolgimento sociale e di aggregazione in tutto il territorio comunale, **chiede di essere autorizzata** a far eseguire a proprie spese i lavori di ripristino del manto del campo di calcetto in oggetto, con la posa di un nuovo manto in erba sintetica, e della realizzazione della relativa recinzione esistente”*;
- che, in relazione alla succitata richiesta, con nota prot. n. 1712 del 13.12.2025, l'Amministratore Unico dell'Ater ha rilasciato, al Sindaco di Potenza, *“formale autorizzazione al Comune di Potenza perché proceda alla esecuzione dei lavori di ripristino del manto del campo di calcetto, ubicato a Parco Tre Fontane, mediante l'esecuzione dei lavori espressamente indicati nella Sua nota n. 114591 del 11.11.2024”*;
- che, successivamente, con riferimento al campo di calcetto di proprietà dell'Ater sito nel Parco Tre Fontane, si sono tenuti, tra e l'A.U. e gli amministratori comunali, diversi incontri durante i quali, questi ultimi, per le motivazioni già espresse nella nota prot. 114591 del 11.11.2024, hanno espresso la volontà di acquisire l'immobile in comodato d'uso gratuito;
- che, l'A.U. p.t dell'Ater, condividendo l'innegabile a finalità sociale svolta dal campetto di calcio a cinque, quale centro di aggregazione giovanile e di integrazione sociale, ha accolto positivamente la richiesta formulata, impegnandosi alla definizione di specifico contratto di Comodato d'uso gratuito per un periodo di anni 20;
- che l'Amministrazione comunale si è impegnata a far eseguire a proprie spese i lavori di ripristino del manto del campo di calcetto in oggetto, con la posa di un nuovo manto in erba sintetica, e della realizzazione della relativa recinzione esistente, giusta nota prot. 114591 del 11.11.2024;

CONSIDERATO

- che l'art. 15 della Legge n. 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'interesse comune si ravvisa tutte le volte in cui la funzione o il servizio è comune agli enti, ma anche, allorché si realizzi una collaborazione istituzionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico comune;
- che le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all'accordo ex art. 15 L. 241/1990 in posizione paritaria, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento;
- che tale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico come necessario riflesso delle attività amministrative interessate;
- che l'accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 si configura spesso attraverso lo strumento negoziale del comodato d'uso tra enti pubblici per la gestione in collaborazione del patrimonio pubblico, al fine di valorizzare tale funzione, senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, permettendo la cessione gratuita di detti beni;

RITENUTO

- che è consigliata la forma scritta e la registrazione per la formalizzazione degli obblighi;

- che entrambi gli enti devono approvare lo schema di convenzione tramite i propri organi competenti;
- che la scelta rispetta i principi comuni del buon andamento (art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/90) e della trasparenza (art. 12 comma 1 L. 241/90) ed ha una giustificazione rafforzata (art. 3 L.241/90) individuabile nella priorità assegnata ad un qualificato fine sociale;
- che l'elaborazione di una compartecipazione tra enti nell'ambito del settore pubblico presenta, di fatto, una dimensione intrinsecamente collaborativa che è assente in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, rientrando nelle norme previste dall'ultima Direttiva 2014/24/UE;

VISTO lo schema dell'accordo di collaborazione nella forma del contratto di comodato d'uso;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241/1990;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE;

VALUTATA l'opportunità di procedere alla sottoscrizione dell'accordo tra l'ATER e il Comune di Potenza per la concessione in comodato a titolo gratuito del campo di calcio a cinque di proprietà dell'Ater di Potenza sito nel parco Tre Fontane;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell'Ater;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dall'Avvocato dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato schema dell'accordo di collaborazione tra ATER e Comune di Potenza, che prevede la concessione in comodato d'uso "del campo di calcio a cinque", di proprietà dell'Ater ed ubicato nel quartiere "Parco Tre Fontane" di Potenza, per le finalità di cui alle premesse;
- 2) di stabilire che il comodato d'uso è a titolo gratuito per un periodo di anni 20 salvo proroga;
- 3) di procedere alla sottoscrizione definitiva dell'atto di cui trattasi attraverso il proprio rappresentante legale e amministratore unico pro tempore, geom. Nicola Pietro Salvia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata n. 15 del 22.12.2024.

La presente deliberazione, costituita da n. 3 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to Pierluigi ARCIERI

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Nicola Pietro SALVIA

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 241/1990 TRA ATER E COMUNE DI POTENZA SU AREA DI SEDIME DI INTERESSE COMUNE. |
|----------|---|

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente deliberazione e che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto d'interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E
CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

AVVOCATURA
(Avv. Marilena GALGANO)

18.05.2026

F.to Marilena GALGANO

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

18.05.2026

F.to Pierluigi ARCIERI

(All. 1)

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di Maggio, in Potenza, presso la sede dell'Ater sita in Potenza alla via Manhes n. 33, da intendersi quale luogo di sottoscrizione e conclusione del presente contratto, anche se firmato dalle parti con firma digitale, si sono costituiti:

il geom. Nicola Pietro Salvia, nato a Satriano di Lucania (PZ) il 29/06/1956, (C.F. SLVNLP56H29G614Z), il quale agisce in questo atto non in proprio ma in nome e per conto dell'ATER di Potenza, in qualità di Amministratore Unico pro tempore, denominato in seguito "Comodante",

E

l'avv. Vincenzo Telesca, nato a Potenza il 04/09/1975, (C.F. TLSVCN75P04G942Q), nella qualità di Sindaco del Comune di Potenza, (C.F. 00127040764), denominato in seguito "Comodatarario",

PREMESSO

che con atto dell'Amministratore Unico, n... del..., è stato approvato il presente schema di accordo di collaborazione che prevede la concessione in comodato d'uso gratuito, al Comune di Potenza, per un periodo di anni 20 salvo proroga, del campo di calcio a cinque di proprietà dell'Ater sito nel quartiere "Parco Tre Fontane" di Potenza, al fine di riqualificare le aree sulle quali ricade l'attrezzatura sportiva e aggregativa del quartiere, quale iniziativa finalizzata a contrastare i fenomeni di degrado sociale, al qualificato fine sociale cui gli enti pubblici sono prioritariamente chiamati;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO

SEGUE:

- 1) Si approvano specificatamente le premesse che si intendono far parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per quanto in allegato;
- 2) Il Comodante, come sopra costituito, concede in comodato a titolo gratuito al comodatarario che accetta il bene così identificato: Foglio 48 - particella 3771;
- 3) Il Comodatarario dichiara di aver preso visione del bene e di ritenerlo idoneo all'uso e di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli artt. 1812 e 1229 del codice civile;
- 4) Il Comodatarario dichiara che il bene verrà disposto per l'esercizio della pratica sportiva, oltre che per fini socio culturali o semplicemente aggregativi;
- 5) La durata del presente contratto di comodato è concordata in 20 anni, salvo proroga, decorrenti dalla data di stipula del presente atto;
- 6) E' espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione e/o il subentro nel contratto di comodato ad altri, a qualsiasi titolo, compresa la locazione, pena la restituzione immediata del bene;
- 7) Il comune si impegna a far eseguire a proprie spese i lavori di ripristino del manto del campo di calcetto in oggetto, con la posa di un nuovo manto in erba sintetica, e della realizzazione della relativa recinzione esistente, giusta nota prot. 114591 del 11.11.2024;
- 8) Il Comodatarario si obbliga a conservare, custodire ed effettuare la manutenzione ordinaria sul bene affidato con cura e con la massima diligenza;
- 9) Tutte la spese per l'ordinaria manutenzione e di utilizzo del bene sono a carico del comodatarario, ivi incluse quelle di rifacimento della superficie di gioco del campetto di calcio a cinque;

- 10) Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per l'uso del bene sono sempre a carico del comodatario con obbligo di restituzione da parte del comodante, previa presentazione, prima dell'intervento, di apposita nota scritta e autorizzazione all'operazione;
- 11) Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti il comodante non è tenuto ad alcun rimborso.
- 12) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dagli articoli dal 1803 al 1812 del codice civile;
- 13) Al fine di garantire il migliore perseguimento della prevalente finalità sociale assegnata al bene, il comodante consente al comodatario di concedere il godimento del bene oggetto del presente contratto a terzi per l'esercizio della pratica sportiva, oltre che per fini socio culturali o semplicemente aggregativi, senza finalità di lucro, nel rispetto dell'uso determinato dal contratto;
- 14) Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivargli a qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti delle persone addette all'uso del compendio immobiliare, facendosi carico di ogni rischio connesso per l'uso del bene;
- 15) Le parti eleggono espressamente domicilio legale presso le rispettive sedi;
- 16) In caso di controversie è competente il Foro di Potenza;
- 17) Tutte le spese del presente contratto, compresa la registrazione, sono a carico del comodatario;
- 18) Le parti danno atto che il bene sarà consegnato a seguito della sottoscrizione del presente atto, mediante la sottoscrizione di apposito verbale;
- 19) Le parti danno atto che nessun rapporto di coniugio, di parentela in linea retta ed assimilato sussiste tra loro;
- 20) Il Comodante, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 informa il Comodatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per l'esecuzione del rapporto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia mentre il Comodatario dichiara di assumere l'obbligo espresso di rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'amministrazione e delle misure di prevenzione della corruzione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

ATER di POTENZA
L'Amministratore Unico
Geom. Nicola Pietro Salvia

COMUNE di POTENZA
Il Sindaco
Avv. Vincenzo Telesca